



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo in data 23 ottobre 2025

Verbale n. 18

PRESENTI:

Presidente	<i>Christian FORCELLINI</i>
Vice Presidente	<i>Marco Giancarlo ROSSINI</i>
Membro	<i>Martina MAZZA</i>
“	<i>Maurizio MAZZA</i>
“	<i>Mauro SANTI</i>
	<i>Giuliano TOMASSINI</i>
	<i>Emanuele VANNUCCI</i>
Segretario Generale	<i>Eros BOLOGNA</i>
Sindaci Revisori	<i>Orsolina MUCCIOLI</i>
““	<i>Pier Angela GASPERONI</i>
““	<i>Sandy STEFANELLI</i>
Segretario di Stato	
Delibere adottate	<i>n. 8</i>

ASSENTI:

PRESENZIA:

OSSERVAZIONI:



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 2

in data 23 ottobre 2025

-
- Delibera n° 1 **APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 13 OTTOBRE 2025**
Approvato il verbale della seduta del 13 ottobre 2025

- Delibera n° 2 **AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE**
Aggiudicazione CETA S.p.A. per manutenzione tribune retrattili Multieventi

- Delibera n° 3 **AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE**
Acquisto licenze software Siemens per impianti natatori Multieventi e Tavolucci

- Delibera n° 4 **AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE**
Autorizzati storni interni di bilancio

- Delibera n° 5 **PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI**
Non accolta istanza di contributo straordinario integrativo alla FST

- Delibera n° 6 **PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI**
Presa d'atto istanze per assegnazione contributi mobilità atleti e mezzi usati CONS da Federazioni e rinvio delibera conseguente

- Delibera n° 7 **PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI**
Autorizzato erogazione anticipo contributo straordinario alla Federazione Bocce

- Delibera n° 8 **CODICE SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE
COMPETIZIONI CONS**
*Approvato Codice CONS sulla prevenzione della manipolazione delle
competizioni sportive da portare in ratifica al Consiglio Nazionale*



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 3

in data 23 ottobre 2025

Delibera n. 1

Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 13 OTTOBRE 2025

Il **Comitato Esecutivo** approva, all'unanimità, il verbale della seduta del 13 ottobre 2025.

[del. 1]



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 4
in data 23 ottobre 2025 Delibera n. -

Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il **Presidente** riporta i principali esiti della visita a Roma, martedì scorso, presso la sede del CONI per incontrare il nuovo presidente Luciano Buonfiglio, presenti il Segretario Generale del CONS, Eros Bologna, e il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati.

Le relazioni con il CONI si fondano nel reciproco rispetto e una collaborazione consolidata nel tempo. Ambo le parti hanno espresso la comune volontà di rafforzare le sinergie in essere, dimostrando una piena apertura a operare congiuntamente.

Nel corso dell'incontro, si è concordato di procedere a una revisione dell'accordo stipulato nel 2009, in considerazione dei cambiamenti intervenuti nel tempo, che rendono necessario l'aggiornamento di alcune clausole originarie. A tal fine, i due Segretari Generali hanno assunto l'incarico di riformulare l'accordo con l'obiettivo di adattarlo alle esigenze attuali.

È stato anche formulato un invito ufficiale ai vertici del CONI per partecipare il 23 gennaio 2026 all'evento Sportinsieme Awards. Hanno prontamente accettato il presidente Buonfiglio e il Segretario Generale Mornati.

Viene reso noto che il Congresso di Stato, attraverso la delibera n. 22 del 14 ottobre 2025, ha formalmente approvato l'avvio dei corsi di lingua inglese, conformemente alle condizioni previste e richieste dal CONS. Pertanto, si procederà secondo quanto programmato.

Il **Relatore** esorta i presenti a iscriversi seppure i termini siano appena conclusi e, sollecita i dirigenti, collaboratori e sportivi di propria conoscenza e potenzialmente interessati a partecipare, a condividere l'informazione, includendo anche i membri delle Associazioni sportive.

La Federazione Sammarinese Tennis ha recentemente annunciato la nomina della nuova composizione del Consiglio Federale, apportando modifiche conseguenti alle recenti dimissioni. L'ultimo dirigente a lasciare l'incarico è il tesoriere Carlo Manuzzi, che ha ricoperto il ruolo per oltre 40 anni, ed è ora sostituito da Mauro Chiaruzzi. A seguito della rinuncia di Manuzzi, ha fatto ritorno nel Consiglio Federale Sergio Pasolini, dirigente di lunga esperienza come dipendente CONS, presso il Centro Tennis di Montecchio, ora in quiescenza, nonché già membro del Consiglio Federale durante il precedente Quadriennio Olimpico.

Prima di lasciare la parola ai presenti, per eventuali ulteriori comunicazioni, il **Presidente** informa di essere stato contatto dal presidente della Federazione Sport Invernali, che a sua volta è stato interpellato dalla Federazione Internazionale Sci per conoscere la posizione di San Marino riguardo alla possibile riammissione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi.

Richiesto di chiarire la posizione del CONS al riguardo, riferisce di aver consultato il CIO. La posizione resta invariata rispetto alle Olimpiadi 2024, ovvero gli atleti individuali russi e bielorussi saranno ammessi alle competizioni olimpiche, mentre resterà preclusa la partecipazione agli sport di squadra. Immutata la prescrizione secondo cui gli atleti gareggeranno senza bandiere nazionali e senza inno.

Pertanto, la FSSI sarà informata della posizione del CONS, allineata alle direttive del Comitato Olimpico Internazionale.

Il **Relatore** evidenzia la divergenza rispetto al Comitato Paralimpico Internazionale, che al contrario ha espresso un'apertura alla loro partecipazione. Tuttavia, considerando che si tratta di un'organizzazione distinta, tale decisione risponde a logiche e regolamenti diversi e dunque si accetta tale approccio.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 5

in data 23 ottobre 2025

Delibera n. -

Oggetto: **Comma 2) COMUNICAZIONI**

Il **membro** Martina Mazza, componente del gruppo di lavoro sulla riforma della Legge sullo Sport, riferisce sugli argomenti discussi durante le ultime riunioni.

Insieme al **Vice Presidente** Marco Rossini, comunica che sono stati compiuti progressi nell'analisi dell'articolato, generandosi un vivace dibattito sui limiti ai mandati per le cariche federali.

La posizione attuale del CONS non riscuote consenso unanime tra i componenti del gruppo di lavoro, molti dei quali si oppongono ai vincoli temporali per timore che le Federazioni possano trovarsi prive di una guida competente. Sebbene sia stato chiarito che il limite di tre mandati entrerà in vigore dal prossimo Quadriennio, quindi senza effetto retroattivo e applicato dal 2029, questa decisione non incide sulle posizioni attualmente ricoperte.

Dal dibattito emerso durante la discussione sul tema, il **Comitato Esecutivo** ritiene percorribile una soluzione compromissoria, simile a quella adottata presso il CONI, prevedendo la possibilità di un quarto e ultimo mandato qualora venga approvato da oltre due terzi dei voti dell'Assemblea federale.

Altro argomento affrontato dal gruppo di lavoro è quello della Legge 115 del 23 settembre 2025. Diverse Federazioni hanno contattato per sollecitare chiarimenti in merito alla difficile applicazione riguardo la convocazione straordinaria delle Assemblee federali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma.

L'ipotesi scaturita nel dibattito consiste nel procedere alla formalizzazione di una comunicazione ufficiale indirizzata alla Segreteria di Stato, al fine di specificare che la norma risulta inserita nel Codice Etico del CONS, la cui approvazione è prevista a breve da parte del Consiglio Nazionale.

Tale comunicazione sarà inviata nel mese di novembre, così da rendere la norma e il Codice pienamente operativi all'interno delle assemblee federali. Considerata la flessibilità della norma vigente, si garantirà comunque la sua validità fino al completamento del processo di allineamento formale di tutte le normative attualmente in fase di elaborazione.

Il **membro** Mauro Santi riferisce gli esiti dello scambio epistolare e dell'incontro chiarificatore avvenuti in seguito agli eventi occorsi durante i Campionati Europei a Maribor.

L'atleta coinvolta negli eventi contestati in Slovenia ha presentato le formali scuse per quanto accaduto. La Federazione Atletica Leggera, tuttavia, ha sottolineato l'importanza di mantenere sempre un comportamento consono durante le manifestazioni internazionali, al fine di preservare la credibilità sia della Federazione che del Paese rappresentato in ambito internazionale.

Termina il riferimento annunciando che la FSAL, prossima alla conclusione dell'iter decisionale, considera fondamentale lasciare una traccia formale dell'accaduto. Pur optando per l'emissione di un richiamo scritto in luogo di un'effettiva sanzione disciplinare, ritiene importante riportare in via ufficiale il fatto accaduto, mantenendo un approccio orientato a documentare senza imporre penalizzazioni concrete.

Il **Comitato Esecutivo** prende nota del riferimento e rimane in attesa di eventuali sviluppi futuri.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 6

in data 23 ottobre 2025

Delibera n 2

Oggetto: Comma 3) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Il **Segretario Generale** dà lettura della nota prot. 3296 dell'Ufficio Tecnico in merito all'affidamento della manutenzione straordinaria delle tribune retrattili presso la palestra Multieventi Sport Domus.

Si riportano le valutazioni dell'Arch. Stanislav Patchamanov, responsabile tecnico del CONS, riguardo la palestra del Multieventi, che mettono in evidenza la necessità di effettuare con urgenza alcuni interventi alle tribune. Dopo i controlli effettuati a settembre, è stata confermata l'importanza della manutenzione suggerita in precedenza dalla CETA S.p.A.

Sebbene fosse inizialmente ipotizzata la sostituzione delle ruote tramite ditte locali, l'usura rilevata si è rivelata più significativa del previsto. È indispensabile un intervento esteso su alcune strutture, in particolare quelle maggiormente utilizzate, nonostante alcune parti appaiano ancora integre.

Anche queste ultime, tuttavia, necessitano di manutenzione a breve termine. È stato richiesto un aggiornamento del preventivo alla ditta CETA S.p.A., fornitore delle tribune, allegato alla comunicazione.

Il **Comitato Esecutivo** sentito il riferimento, concorda di affidare, ai sensi dell'art.17 comma 5 lettera n) del Decreto Delegato n. 26/2015 e s.m.i., la manutenzione straordinaria alla CETA S.p.A., originaria costruttrice delle tribune oggetto di manutenzione, poiché in grado di garantire l'intervento in conformità alle specifiche tecniche originali, essendo il fornitore esclusivo, che riveste anche una posizione dominante nel mercato italiano, il che giustifica la mancata iscrizione al Registro Unico dei Fornitori.

Il **Relatore** precisa che il preventivo di spesa Prot n.3295, posto agli atti, include le condizioni contrattuali generali stabilite dalla società stessa e non modificabili, e che la Ditta non accetta i tempi di pagamento previsti dal Capitolato Generale della P.A., ovvero 120 giorni d.f.

Tenendo conto della natura dell'intervento manutentivo, che consiste in larga parte nell'acquisto di materiali tali da incrementare il valore delle tribune, si propone di imputare, sull'attuale esercizio finanziario, la spesa complessiva pari a € **21.700** (esente imposte) come segue:

- € **15.550** sul cap. 1295 "*Attrezzature, macchinari e arredi Multieventi*"
- € **6.150** sul cap. 1090 "*Spese di gestione MULTIEVENTI SPORT DOMUS*"

Invita, pertanto, il Comitato Esecutivo ad aggiudicare l'intervento di manutenzione alla CETA S.p.A. per l'importo complessivo di € 21.700, nei termini indicati dalla nota citata e posta agli atti della seduta.

Il **Comitato Esecutivo** delibera l'aggiudicazione in favore dell'impresa CETA S.p.A ed autorizza la spesa sopra indicata per la manutenzione proposta dall'Ufficio, dando mandato al Responsabile di Procedimento di firmare il preventivo per accettazione, subordinatamente all'ottenimento della deroga sui tempi di pagamento, da parte della Ragioneria Generale dello Stato, quale scambio di note commerciali.

[del. 2]



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 7
in data 23 ottobre 2025 Delibera n. 3

Oggetto: Comma 3) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Il **Relatore** passa alla lettura della nota Prot. 3297 dell'Ufficio avente per oggetto la richiesta di procedere a trattativa privata per il revamping del software di gestione degli impianti tecnologici con l'acquisizione di una licenza Siemens Desigo CC (SUR), la sottoscrizione di un abbonamento annuale (SUS) e le integrazioni Modbus sia per il Multieventi sia per la Piscina ai Tavolucci.

Gli impianti di ventilazione, riscaldamento e raffrescamento delle piscine del Multieventi e Tavolucci sono gestiti, infatti, da sistemi di comando e controllo con hardware e software della Siemens. A seguito del recente acquisto di un nuovo PC-Server per la gestione del software, si restava in attesa di conoscere i costi per effettuare un upgrade del software dal rivenditore autorizzato di Siemens, la ditta Hi-Technology S.r.l.

A seguito di vari contatti, si è appreso che il pacchetto SUR di Siemens Desigo CC è un aggiornamento maggiore e non richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto, quindi l'eventuale approvazione del preventivo, da parte del CONS implica anche l'accettazione delle condizioni di aggiornamento, inclusa l'opzione del pacchetto SUS con aggiornamento annuale.

L'Ufficio avanza pertanto la proposta di aggiudicare alla ditta Hi-Technology S.r.l, in quanto oltre ad essere iscritta al Registro Unico dei Fornitori è stata individuata quale rivenditore esclusivo di zona della Siemens, ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera n) del Decreto Delegato n. 26/2015 e s.m.i. avendo fornito un preventivo finale, Prot n.3294 posto agli atti, che include l'acquisto dell'ultimo software Siemens Desigo CC a € 4.844,95, il primo l'aggiornamento annuale oltre agli interventi per la visualizzazione remota dei dati dai sistemi di terzi, a fronte di una spesa aggiuntiva di € 1.520 per ogni impianto natatorio.

La spesa complessiva ammonta a € 7.884,95 che andrà imputata nei seguenti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario, così ripartita:

- € **4.844,95** sul Cap. 1295 “*Attrezzature Macchinari e Arredi Multieventi*”
- € **1.520,00** nel Cap. 1090 “*Spese di gestione Multieventi Sport Domus*”
- € **1.520,00** nel Cap. 840 “*Piscina*”

Il **Comitato Esecutivo**, sentito il riferimento, conferma la necessità di procedere all'ammodernamento del software degli impianti natatori e delibera l'aggiudicazione dell'acquisto del software presso la Hi-Technology S.r.l., nei termini indicati nella nota posta agli atti, mentre riguardo al canone annuale di manutenzione, pari a € 1.100, prende atto che l'importo sarà dovuto a partire dal prossimo esercizio finanziario, e dà mandato al Responsabile di Procedimento di firmare il preventivo Prot. n.3294 per accettazione della fornitura quale scambio di note commerciale.

[del. 3]



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 8

in data 23 ottobre 2025

Delibera n. 4

Oggetto: Comma 3) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota Prot. 3280

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.

Si sottopone all'attenzione di Codesto Comitato Esecutivo l'autorizzazione ad effettuare i seguenti storni di bilancio sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente:

cap	descrizione	aumento	diminuzione
610	Indennità annuale anzianità	1.000,00 €	
630	Manutenzioni varie uffici		1.000,00 €
944	Personale salariato Multieventi		5.000,00 €
560	Stipendi al personale salariato	5.000,00 €	
	TOTALE	6.000,00 €	6.000,00 €

Distinti saluti.

F.to IL RESPONSABILE - Nicoletta Corbelli

Il **Comitato Esecutivo** approva e autorizza l'assestamento interno nei termini proposti dall'Ufficio.

[Del. 4]



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del <u>Comitato Esecutivo</u>	Pagina	n° 9
in data <u>23 ottobre 2025</u>	Delibera	n. -

Oggetto: Comma 4) CONTRIBUTI ORDINARI 2025

Il **Presidente** annuncia che l'approvazione del Contributo Ordinario 2025 andrà posticipato ad altra seduta in quanto non è stato possibile effettuare una più ampia verifica del computo dei dati e del loro calcolo, così come trasmessi da tutte le Federazioni, a eccezione della Federazione Bowling, la quale nonostante i vari richiami non ha provveduto all'invio del file.

Fa sapere di aver chiesto alla Commissione Tecnica di completare i controlli entro lunedì prossimo, onde procedere a mostrare i risultati in sede di Esecutivo in settimana, prima della sessione del Consiglio Nazionale del 30 ottobre prossimo.

Il **Comitato Esecutivo**, dopo un breve consulto sulle disponibilità dei presenti, stabilisce di aggiornare la deliberazione sui Contributi Ordinari per lunedì 27 ottobre 2025.

Il **Presidente**, prima di procedere con i lavori di cui al prossimo comma, ritiene opportuno interpellare l'Esecutivo in merito alla gestione delle richieste di contributi straordinari, per manifestazioni e per eventi promozionali, vista la pubblicazione della circolare informativa e l'approssimarsi della scadenza per presentare i Programmi di Supporto Atleti del CONS.

In considerazione dell'allocazione di 180.000 euro, previsti a bilancio per il 2026, chiede se sia opportuno mantenere il criterio di riconoscere il contributo straordinario, rispettando il limite di tre manifestazioni come indicato dal Regolamento vigente. Riferisce, infatti, che diverse Federazioni hanno espresso disagio per le limitazioni attuali. Dato che i programmi di supporto non saranno accessibili per diverse realtà, ritiene importante assistere, con i contributi straordinari, al finanziamento delle varie attività che non saranno più supportate dai Programmi.

Il **Relatore** propone quindi che alle Federazioni sia concesso avanzare un maggiore numero di richieste al limite previsto, a condizione che presentino un elenco di priorità delle richieste, se in numero superiore al limite attuale.

Ritiene altresì importante, non consentire un doppio finanziamento di una medesima competizione, sia nei Programmi sia con un contributo straordinario.

Il **Comitato Esecutivo**, dopo uno scambio di opinioni sul tema, esprime un accordo di massima, riservandosi tuttavia di adottare una decisione definitiva in occasione della deliberazione sulla ripartizione dei contributi ordinari anno 2025.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 10

in data 23 ottobre 2025

Delibera n. 5

Oggetto: Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

Il **Segretario Generale** richiama l'attenzione sulla sospensione deliberata in una precedente seduta in merito al contributo per manifestazione in favore della FSPAV.

Rammenta gli importi indicati nel modulo di richiesta iniziale, prevedevano un importo complessivo di spesa di 50.000 euro ca., a fronte di un consuntivo presentato che ammonta a poco più di 40.000 euro, di cui oltre 10.000 euro inerenti all'acquisto di abbigliamento sportivo, in quantità ben superiore all'esigenza di una sola squadra.

A parere suo tale spesa non rientra nelle finalità primarie di un contributo straordinario. Viene evidenziato che, dati alla mano, l'evento oltre a vedere una riduzione del 20% di spesa rispetto al bilancio preventivato, a cui potrebbero essere sottratti un ulteriore 20% relativi all'abbigliamento sportivo non pertinente e neppure non menzionato in sede di previsione, ha visto la totale copertura delle spese di vitto e alloggio da parte dei paesi partecipanti, con introiti superiore al 50% delle spese sostenute per la manifestazione, a cui si deve considerare il contributo della Segreteria di Stato per 8.000 euro.

Al termine del dibattito, il **Comitato Esecutivo** rileva discrepanze nei giustificativi e incongruenze nelle dichiarazioni di spesa, con scarsa trasparenza delle entrate non dichiarate in sede di previsione, e che l'importo del contributo straordinario assegnato debba essere rapportato sull'effettiva necessità di finanziamento e non come espediente per ricavare utili in eccedenza.

Il **Comitato Esecutivo** conferma la sospensione del contributo destinato alla Federazione Pallavolo deliberato il 26 agosto 2025 e rimane in attesa di ulteriori verifiche presso la Segreteria di Stato ed esami più approfonditi riguardo alla documentazione depositata.

Il **Vicepresidente** Marco Rossini e il **membro** Tomassini aggiornano in breve sulle indagini per i fatti legati alla segnalazione inviata al CONS e alla Segreteria di Stato per lo Sport, oggetto di esame relativa a una questione interna alla Federazione Pallavolo.

Riferiscono che le indagini sono tuttora in corso, come da indicazioni suggerite nella seduta del 17 settembre e che provvederanno presto a relazionare in una prossima seduta.

Il **Segretario Generale** dà lettura di una nota della Federazione Tennis che avanza una richiesta di un contributo integrativo per l'organizzazione degli Internazionali 2025.

Rende noto che la FST ha dovuto affrontare significative difficoltà organizzative a seguito della chiusura della consueta area, sede consueta del Villaggio dell'evento, ora sede della realizzanda tendostruttura "CONSUMS Arena". Questa indisponibilità ha costretto gli organizzatori a delocalizzare il Villaggio presso il piazzale antistante la Casa del Calcio, fatto che ha comportato un incremento dei costi di gestione per spese straordinarie documentate di oltre 10.000 euro.

Il **Relatore** si rivolge all'Esecutivo per esplorare la possibilità di concedere un contributo aggiuntivo destinato a coprire i costi straordinari debitamente documentati e in base a quali criteri, per stabilirne l'eventuale ammontare nel caso in cui tale proposta fosse accolta.

Il **Comitato Esecutivo**, ritenendo opportuno non prestare il fianco a possibili illazioni e soprattutto a creare precedenti, non delibera un'integrazione in favore della FST a questo riguardo, poiché era già nota da tempo l'indisponibilità dell'area e avendo già respinto casi analoghi in passato. [del. 5]

Il **Presidente** si astiene dalla presente deliberazione.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 11

in data 23 ottobre 2025

Delibera n. 6-7

Oggetto: Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

Il **Segretario Generale** riferisce che sono giunti alla sua attenzione alcune manifestazioni d'interesse per rilevare i pulmini in uso del CONS quando saranno dismessi e sostituiti dai nuovi mezzi acquistati nel corso dell'anno e ancora non consegnati.

A titolo informativo, riferisce che le Federazioni Pesca Sportiva e Rugby sono interessate, mentre la Federazione Sport Speciali sollecita il CONS a mettere a disposizione delle Federazioni sportive ulteriori contributi a fondo perduto per l'acquisto di nuovi mezzi.

Il **Comitato Esecutivo** prende nota delle istanze e rinvia ogni deliberazione, con la verifica delle disponibilità di bilancio di fine anno per l'eventuale concessione di un contributo a favore della mobilità atleti e della destinazione dei mezzi attualmente in uso quando saranno disponibili i nuovi mezzi acquistati dal Comitato Olimpico. **[del. 6]**

Il **Presidente** riferisce che in giornata odierna, presso la Segreteria di Stato per il Territorio si è tenuta una riunione dedicata all'analisi della gestione di alcune pratiche economiche inerenti alla Federazione Sport Bocce e ad altra Federazione Golf.

Durante l'incontro è stato opportunamente chiarito che il Segretario di Stato non è direttamente responsabile della gestione dei fondi di bilancio, per contributi destinati a Federazioni fatto che implica come le stesse non possano né avanzare richieste né ricevere finanziamenti in modo diretto.

In questo contesto, il Congresso di Stato ha approvato la delibera n. 21 del 30 settembre 2025, che prevede l'erogazione di 10.000 euro a favore del Comitato Olimpico per l'acquisto di attrezzature destinate alla copertura del Bocciodromo di Borgo Maggiore. La delibera autorizza inoltre l'AASLP a versare al CONS un importo massimo di 10.000 euro.

Il **Presidente** riferisce che l'acquisto è stato gestito direttamente dalla Federazione Sport Bocce. Pertanto, il contributo approvato dal Congresso di Stato in favore del CONS sarà destinato alla Federazione, al fine di procedere all'acquisto della tendostruttura, che verrà installata presso il Bocciodromo. Tale struttura si rende indispensabile per la preparazione invernale della disciplina della Pétanque, in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026 e dei Giochi dei Piccoli Stati 2027. Inoltre, precisa che il Comitato Olimpico non ha sostenuto direttamente le spese, e pertanto, come indicato nella delibera, si procederà all'invio della documentazione delle spese effettuate all'AASLP attraverso la Federazione.

Considerata la legittimazione della delibera del Congresso di Stato menzionata, il **Presidente** propone di procedere con l'erogazione del contributo statale destinato alla Federazione Sport Bocce attraverso il CONS. Inoltre, richiede al Comitato Esecutivo l'autorizzazione per anticipare la somma di 10.000 euro. Questo permetterebbe alla FSSB di completare il pagamento alla ditta incaricata della produzione della struttura temporanea, così da garantirne il montaggio entro la prima decade di novembre e di richiedere tempestivamente alla Federazione gli atti di acquisto da inviare ad AASLP.

Il **Comitato Esecutivo**, vista l'eccezionalità del contributo per finanziare parte della spesa effettuata direttamente dalla Federazione Sport Bocce, autorizza l'erogazione, in conto anticipazione, della somma di € 10.000 in favore della FSSB, imputando l'importo sul capitolo 2300 "anticipazioni" e di registrare l'entrata sul cap. 300 "Anticipazioni" **[del. 7]**



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina *n° 12*

in data 23 ottobre 2025

Delibera *n. 8*

Oggetto: Comma 7) CODICE SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI CONS

Si procede con la lettura integrale della versione riveduta e modificata sulla base delle osservazioni rilevate nella precedente seduta. Di seguito, viene riportato l'articolato.

CODICE DEL CONS SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Preambolo

- a. Consapevole del rischio che la manipolazione delle competizioni sportive pone all'integrità dello sport, il CONS e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) riaffermano il loro impegno alla salvaguardia dello sport, assicurando la tutela degli atleti e delle competizioni secondo le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale (IOC), stabilite nell'Olympic Agenda 2020 e l'Olympic Agenda 2020+5.
- b. Data la complessità di questa minaccia, il CONS e le FSN/DSA riconoscono l'impossibilità di affrontarla autonomamente. Per questo motivo, considerano fondamentale instaurare una collaborazione con tutte le autorità pubbliche, in particolare con le forze dell'ordine e gli organismi legati alle scommesse sportive.
- c. Il CONS e le FSN/DSA riaffermano il loro impegno nel promuovere l'integrità dello sport e nel contrastare la manipolazione delle competizioni. Perseguono questo obiettivo in conformità con le norme del Codice del Movimento Olimpico per la prevenzione della manipolazione delle competizioni, con il presente Codice e, ove applicabile, con le disposizioni della rispettiva Federazione Internazionale, invitando i propri membri a seguire lo stesso principio.

Ruolo e Responsabilità del CONS

In base al presente Codice, il CONS si fa carico dei seguenti compiti e responsabilità:

- a. Assicurare che tutte le FSN/DSA adottino normative conformi al Codice del Movimento Olimpico per la Prevenzione della Manipolazione delle Competizioni (Codice OM PMC).
- b. Richiedere a ogni FSN/DSA di adottare norme che impongano ogni Partecipante a una competizione o a una attività autorizzata od organizzata da una FSN o dalle proprie affiliate a rispettare le norme conformi al Codice OM PMC, come condizione obbligatoria per tale partecipazione.
- c. Esigere, come condizione per l'affiliazione e/o il riconoscimento dei propri aderenti che le policy e i regolamenti adottati siano allineate al Codice OM PMC.
- d. Richiedere ai propri membri di segnalare immediatamente qualsiasi informazione legata a possibili violazioni delle norme sulla manipolazione delle competizioni e di collaborare con eventuali indagini condotte da Enti autorizzati.
- e. Perseguire in modo rigoroso tutte le potenziali violazioni delle norme sulla manipolazione delle competizioni, agendo all'interno della giurisdizione del CONS e/o FSN/DSA e lavorando in stretta collaborazione con l'Unità OM PMC.
- f. Collaborare attivamente con le organizzazioni e le agenzie nazionali competenti, incluse le forze dell'ordine.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina *n° 13*

in data 23 ottobre 2025 Delibera *n. 8*

Oggetto: Comma 7) CODICE SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI CONS

- g. Promuovere la consapevolezza e l'educazione riguardo all'integrità sportiva, richiedendo alle FSN/DSA di attuare programmi educativi in linea con quelli delle rispettive Federazioni Sportive Internazionali.
- h. Imporre agli atleti selezionati nella long list per partecipare ai Giochi Olimpici, l'obbligo di seguire un percorso educativo fornito dall'Unità OM PMC, dal CONS, o dalla Federazione Internazionale di riferimento.
- i. Trattenere parzialmente o per intero, qualsiasi finanziamento al Partecipante che, durante un periodo di ineleggibilità, sia stato ritenuto responsabile della violazione di norme o leggi relative alla manipolazione delle competizioni.
- j. Trattenere, parzialmente o per intero, qualsiasi finanziamento alle FSN/DSA, alle Associazioni Sportive Affiliate (ASA) e propri aderenti che non risultino conformi al Codice OM PMC.

Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica:

- ✓ Al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS);
 - ✓ Al Partecipanti;
 - ✓ A qualsiasi altro Soggetto e individuo sotto l'autorità del CONS, e
 - ✓ Alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Associate (DSA) le Associazioni Sportive affiliate (ASA) e tutte le Organizzazioni sportive riconosciute e i loro aderenti.
- a. Spetta ai Partecipanti, nonché a ogni Soggetto, Ente od Organizzazione a cui si applica il Codice, assumersi la responsabilità di informarsi sul Codice, incluso, senza limitazioni, quale condotta costituisca una violazione del presente Codice e rispettare tali requisiti. Questo include, tra le altre cose, la comprensione delle condotte che costituiscono una violazione di tali disposizioni e l'osservanza rigorosa dei relativi requisiti.
 - b. I Partecipanti devono essere inoltre consapevoli che una condotta vietata dal presente Codice può anche costituire un reato penale e/o una violazione di altre leggi e regolamenti applicabili, compresi quelli di altre organizzazioni sportive internazionali. I partecipanti devono rispettare in ogni momento tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
 - c. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate sono tenute a:
 - Attenersi al presente Codice e adottare regolamenti conformi al Codice OM PMC.
 - Collaborare attivamente con il CONS per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Codice.
 - Segnalare al CONS, direttamente o tramite il meccanismo di segnalazione, qualsiasi informazione riconducibile a ipotesi di manipolazione delle competizioni e prestare piena cooperazione nelle indagini correlate.
 - Richiedere l'accettazione del Codice OM PMC da parte di tutti i Partecipanti come condizione obbligatoria per la loro partecipazione.
 - Esigere, come prerequisito per l'affiliazione e/o riconoscimento, che le policy, le norme e i programmi adottati dei membri o loro affiliati siano pienamente conformi al Codice OM PMC.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina n° 14

in data 23 ottobre 2025

Delibera n. 8

Oggetto: Comma 7) CODICE SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI CONS

- Adottare provvedimenti adeguati a prevenire e scoraggiare eventuali casi di non conformità al Codice OM PMC.
- Riconoscere e accettare la constatazione di una violazione regolamentare da parte della Federazione Internazionale, del CONS, di una Autorità giudiziaria penale o di qualsiasi Ente competente, senza la necessità di ulteriori udienze, purché tale constatazione sia coerente con il Codice OM PMC e rientri nelle prerogative dell'organismo interessato.
- Informare tempestivamente il CONS in merito alle violazioni rilevate e alle eventuali sanzioni inflitte ai Partecipanti operanti sotto la propria giurisdizione.
- Promuovere programmi educativi mirati alla diffusione dei valori di integrità in collaborazione con il CONS.

Articolo 1 - Definizioni

- 1.1 **Vantaggio:** si riferisce alla ricezione o alla fornitura diretta o indiretta di denaro o l'equivalente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tangenti, guadagni, regalie e altri vantaggi inclusi, senza limitazione, vincite e/o potenziali vincite derivanti da una scommessa; quanto precede non comprende i premi in denaro ufficiali, le tasse di comparizione o i pagamenti da effettuare nell'ambito della sponsorizzazione o di altri contratti;
- 1.2 **Competizione:** si riferisce a qualsiasi competizione sportiva, torneo, partita, o evento organizzato conformemente alle norme di una Organizzazione sportiva o sue affiliate (incluse le FSN/DSA del CONS), o se del caso, in conformità con le norme di qualsiasi altra Organizzazione sportiva competente;
- 1.3 **Informazioni privilegiate:** si riferisce alle informazioni relative a qualsiasi competizione che una persona possiede in virtù della sua posizione in relazione ad uno sport o ad una competizione, escludendo qualsiasi informazione già pubblicata o di comune conoscenza, facilmente accessibili al pubblico interessato o divulgati conformemente alle norme e ai regolamenti che disciplinano la competizione in questione;
- 1.4 **Partecipante:** si riferisce a qualsiasi persona fisica o giuridica appartenente a una delle seguenti categorie:
 - a) **Atleta:** indica qualsiasi persona o gruppo di persone, in gara o accreditato per competere in una competizione;
 - b) **Personale di supporto dell'Atleta:** indica qualsiasi allenatore, istruttore, manager, agente, Ufficiale o Staff di squadra, personale medico o paramedico che lavora o tratta gli atleti che partecipano a competizioni sportive o si preparano ad esse e tutte le altre persone che lavorano con gli atleti;
 - c) **Ufficiale:** indica qualsiasi persona che sia proprietaria, azionista, dirigente o dipendente degli Enti che organizzano e/o promuovono competizioni sportive, nonché arbitri, membri di giuria e altre persone accreditate o impegnate. Il termine comprende anche i dirigenti e il personale del CONS, delle FSN/DSA o se del caso, di altra Organizzazione sportiva o club competente che riconosce la competizione;



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina *n° 15*

in data 23 ottobre 2025

Delibera *n. 8*

Oggetto: Comma 7) CODICE SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI CONS

1.5 **Scommesse sportive:** si riferisce a qualsiasi puntata che coinvolga una somma di denaro, compiuta con l'aspettativa di ottenere un premio in denaro, il cui esito è legato a un evento futuro e incerto relativo ad una competizione sportiva.

Articolo 2 - Violazioni

Le seguenti condotte, come definite nel presente articolo, costituiscono una violazione del presente Codice:

2.1 Scommesse

Scommettere in relazione:

- a) Allo sport del Partecipante;
- b) A qualsiasi gara di una competizione multidisciplinare a cui è accreditato per partecipare.

Il divieto riguarda le scommesse sulla propria disciplina sportiva (sport) e non limitatamente o semplicemente sulla propria competizione.

2.2 Manipolazione delle competizioni

i. Accordo intenzionale

Un accordo, un'omissione, un atto, una azione o una mancata azione intenzionale finalizzati a influenzare impropriamente l'esito o lo svolgimento di una competizione, con lo scopo di ridurre o annullare l'imprevedibilità tipica dell'evento sportivo, al fine di ottenere un vantaggio indebito per sé stessi e/o per terzi.

ii. Condotta corrotta

Offrire, richiedere, ricevere, cercare o accettare un vantaggio relativo alla manipolazione di una gara o competizione a qualsiasi altra pratica corruttiva.

2.3 Informazioni riservate

2.3.1. Uso di informazioni riservate per attività di scommessa, manipolazione delle competizioni o qualsiasi altra finalità illecita, sia direttamente da parte del Partecipante che attraverso terzi e/o entità esterne

2.3.2. Divulgazione di informazioni riservate con persone e/o entità, indipendentemente da eventuali benefici personali, laddove il Partecipante sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale condivisione di notizie avrebbe potuto portare all'uso delle informazioni a fini di scommesse, qualsiasi forma di manipolazione delle competizioni o altri fini illeciti.

2.3.3. Fornire e/o accettare un vantaggio in cambio della trasmissione di informazioni riservate, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano effettivamente trasferite.

2.4 Meccanismo di segnalazione

2.4.1 Il CONS, le FSN/DSA e ogni Organizzazione sportiva deve assicurare l'esistenza di un meccanismo di segnalazione efficace e sicuro, accessibile a tutti gli atleti, i membri del personale di supporto, dirigenti e tecnici, aderenti e loro affiliati.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina *n° 16*

in data 23 ottobre 2025

Delibera *n. 8*

Oggetto: Comma 7) CODICE SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI CONS

2.4.2 Il meccanismo deve essere reso pubblico e comunicato agli interessati e assicurare che le informazioni ricevute siano trasmesse in modo tempestivo, protetto e confidenziale alle organizzazioni competenti o giuridicamente autorizzate a trattare il caso.

2.4.3 Il CONS ha predisposto, all'interno del proprio sito, una sezione specifica dedicata alle segnalazioni pertinenti al presente Codice accessibile alla pagina:

<https://www.cons.sm/cons/integrity/>

Le FSN/DSA potranno fare riferimento al meccanismo di segnalazione CONS, utilizzare un proprio sistema o quello della Federazione Internazionale di riferimento oppure adottare quello dell'IOC: <https://www.olympic.org/integrityhotline/>

2.5 Omissione di segnalazione

2.5.1 La mancata comunicazione tempestiva all'organizzazione sportiva (CONS, FSN o ASA), attraverso il meccanismo di segnalazione apposito o direttamente all'Autorità sportiva competente, di tutti i dettagli riguardanti approcci o inviti ricevuti dal Partecipante per adottare comportamenti o essere coinvolto in situazioni che potrebbero rappresentare una violazione del presente Codice.

2.5.2 La mancata comunicazione tempestiva, da parte del Partecipante, dei dettagli relativi ad eventi, fatti o episodi di cui egli sia venuto a conoscenza, o che avrebbe ragionevolmente dovuto conoscere, rappresenta una violazione significativa. Ciò include anche eventuali approcci o inviti ricevuti da un altro Partecipante volti a promuovere comportamenti potenzialmente contrari al Codice di condotta in vigore

2.6 Mancata cooperazione

2.6.1 La mancata collaborazione in qualsiasi indagine svolta dal CONS o da una FSN/DSA in riguardante a una possibile violazione del presente Codice, incluse tutte le informazioni, la documentazione, l'accesso e/o l'assistenza richiesti dal CONS o da una FSN/DSA nel corso di tale indagine.

2.6.1 La mancata collaborazione in qualsiasi indagine svolta dall'Organizzazione sportiva competente o da un suo designato in relazione a una possibile violazione del presente Codice rappresenta una grave infrazione. Tale comportamento include, senza limitazioni, la mancata trasmissione di informazioni e/o documenti in modo accurato, completo e tempestivo, nonché il rifiuto di assicurare l'accesso e/o l'assistenza richiesti dall'Organizzazione sportiva competente o suo designato, nell'ambito di tale indagine.

2.6.3 Impedire o posticipare qualsiasi indagine avviata dall'Organizzazione sportiva competente o da un suo incaricato riguardo a una possibile violazione del presente Codice, inclusa, senza limitazione alcuna, la dissimulazione, l'occultamento, la manipolazione o la distruzione di documenti o informazioni potenzialmente rilevanti per l'indagine.

2.7 Determinazione della violazione

Per stabilire l'effettiva presenza di una violazione, i seguenti aspetti non risultano pertinenti:

- a) La partecipazione o meno del Partecipante alla competizione in questione.
- b) L'esito della competizione su cui è stata effettuata o si intendeva effettuare la scommessa.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 17
in data 23 ottobre 2025 Delibera n. 8

Oggetto: Comma 7) CODICE SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI CONS

- c) L'effettiva concessione o ricezione di un beneficio o di altro corrispettivo.
- d) La natura e l'esito della scommessa.
- e) Se l'impegno o la prestazione del Partecipante nella competizione in questione siano stati (o possano essere) influenzati dagli atti o dalle omissioni rilevanti.
- f) Se il risultato della competizione in questione sia stato (o possa essere) influenzato dagli atti o dalle omissioni rilevanti.
- g) La presenza o meno di una violazione di una norma tecnica dell'Organizzazione sportiva competente nell'ambito della manipolazione.
- h) La partecipazione o meno alla competizione del Rappresentante Nazionale o Internazionale dell'Organizzazione sportiva competente.

2.8. Aiuto, favoreggiamento o tentativo

Qualsiasi forma di aiuto, complicità, favoreggiamento o tentativo da parte di un Partecipante che possa culminare in una violazione del presente Codice sarà trattata come se fosse stata commessa una violazione, indipendentemente dal fatto che tale atto abbia effettivamente comportato o meno una violazione e/o se tale violazione sia stata commessa deliberatamente o per negligenza.

Articolo 3 - Procedure disciplinari

3.1 Competenze

- 3.1.1. Salvo determinati casi, la giurisdizione per applicare sanzioni disciplinari spetta di norma alle FSN/DSA. Qualora si ravvisasse la necessità di adottare misure sanzionatorie, il CONS è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal Codice OM PMC e dalle normative di riferimento qui di seguito riportate nel presente Codice per le FSN/DSA e per tutte le Organizzazioni sportive, dato che il procedimento disciplinare deve essere conforme al Codice OM PMC.
- 3.1.2. Le FSN/DSA adottano regolamenti conformi al Codice del Movimento Olimpico, mirati alla prevenzione della manipolazione delle competizioni sportive.
- 3.1.3 Il CONS si impegna ad attuare ogni sforzo possibile al fine di agevolare il coordinamento tra più indagini disciplinari e/o procedimenti in contemporanea.

3.2. Indagini

- 3.2.1 Il Partecipante accusato di aver violato le disposizioni del presente Codice deve essere debitamente informato delle presunte infrazioni a lui attribuite, dei particolari relativi agli atti e/o alle omissioni contestate, nonché dell'insieme delle sanzioni che potrebbero essere previste.
- 3.2.2 Su richiesta dell'Organizzazione sportiva competente, il Partecipante coinvolto è tenuto a fornire tutte le informazioni che l'Organizzazione sportiva o del suo designato consideri pertinenti per condurre un'indagine sulla presunta violazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro un intervallo di tempo ragionevole e possono includere, senza limitazioni, documenti e registrazioni relativi alla presunta violazione, tra cui numeri di conto scommesse e dettagli associati, bollette telefoniche esaustive, estratti conto bancari, registri relativi ai servizi Internet, nonché dispositivi elettronici contenenti dati (come computer, hard disk e altri supporti di archiviazione).



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina *n° 18*

in data 23 ottobre 2025

Delibera *n. 8*

Oggetto: Comma 7) CODICE SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI CONS

Inoltre, al Partecipante potrà essere richiesto di fornire una dichiarazione dettagliata che presenti i fatti e le circostanze rilevanti legate alla violazione in questione.

3.2.3 L'Organizzazione sportiva competente collaborerà con tutte le Autorità preposte nell'applicazione della legge per condurre le indagini relative ai medesimi eventi.

3.2.4 Nel caso in cui, a seguito di un'indagine, il CONS decidesse di imputare una violazione del presente Codice ad un Partecipante, il soggetto sarà deferito all'organo di giustizia sportiva competente, affinché venga esaminata e risolta in conformità con le norme stabilite dall'Organizzazione sportiva di riferimento.

3.3 Diritti del soggetto coinvolto

Nell'ambito di tutte le procedure relative alle violazioni del presente Codice devono essere garantiti i seguenti diritti:

3.2.1 Il diritto all'informazione dettagliata riguardo alle accuse formulate;

3.2.2 Il diritto a un procedimento equo, svolto con tempestività e imparzialità, che consenta sia di presentarsi personalmente dinanzi all'Organizzazione sportiva competente, sia di predisporre una difesa attraverso documentazione scritta;

3.2.4 Il diritto di essere accompagnati e/o rappresentati da un soggetto di propria scelta.

3.4 Onere della prova

Spetta all'Organizzazione sportiva competente stabilire che è stata commessa una violazione. L'onere della prova rispetto a tutte le questioni relative al presente Codice deve soddisfare il criterio dell'"*equilibrio delle probabilità*", secondo il quale nel valutare le prove, qualora queste si bilancino, deve preponderare l'ipotesi di violazione delle norme del presente Codice, rispetto al contrario.

Alcune Federazioni Internazionali potrebbero adottare uno standard più rigoroso di onere della prova. Qualora uno standard più rigido vigesse nella disciplina sportiva pertinente, le FSN/DSA dovrebbero attenersi a tale onere della prova.

3.5 Riservatezza

L'Organizzazione sportiva è tenuta a osservare scrupolosamente il principio di riservatezza durante ogni fase della procedura, condividendo le informazioni esclusivamente con gli Enti interessati e solo nel rispetto del criterio della stretta necessità. Alla stessa stregua, ogni Soggetto coinvolto nella procedura è obbligato a mantenere il massimo riserbo fino a quando il caso non venga reso pubblico ufficialmente.

3.7 Ricorso

Il Partecipante ha il diritto di ricorrere alla Giustizia Sportiva in base alle disposizioni vigenti e relative all'Organizzazione Sportiva di riferimento e, laddove applicabile, al Regolamento di Giustizia Sportiva CONS e della Federazione Sportiva Nazionale o Internazionale di riferimento.

Articolo 4 - Misure provvisorie

4.1 L'Organizzazione sportiva può imporre misure provvisorie, inclusa una sospensione provvisoria al Partecipante qualora sussista un rischio particolare per la reputazione dello sport.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina *n° 19*

in data 23 ottobre 2025

Delibera *n. 8*

Oggetto: Comma 7) CODICE SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI CONS

4.2 Qualora sia imposta una misura provvisoria, questa deve essere presa in considerazione nella determinazione di qualsiasi sanzione che possa essere eventualmente irrogata al Partecipante.

Articolo 5 – Sanzioni

- 5.1 In caso di accertamento di una violazione, l'Organizzazione sportiva competente applicherà al Partecipante una sanzione appropriata e proporzionata tra quelle previste, le quali possono variare da un semplice avvertimento fino alla squalifica permanente.
- 5.2 Le Organizzazioni sportive hanno facoltà di stabilire il tipo di sanzione per ciascuna violazione. Queste possono includere sanzioni pecuniarie, l'annullamento dei risultati conseguiti, la revoca di medaglie o premi, partecipare a programmi educativi obbligatori, l'addebito delle spese sostenute, ecc.
- 5.3 Al fine di determinare la sanzione più adeguata, l'organizzazione sportiva competente valuterà attentamente le circostanze aggravanti e attenuanti della violazione. Gli effetti di tali circostanze saranno chiaramente illustrati nella decisione scritta relativa alla sanzione finale.
- 5.4 Qualora un Partecipante fornisca un contributo significativo che permetta di individuare o verificare un'infrazione commessa da altri partecipanti, la sanzione prevista per il Partecipante stesso potrà essere ridotta in conformità a quanto stabilito dal Codice.
- 5.5 L'Organizzazione sportiva competente potrebbe considerare, altresì, l'inclusione di altri criteri, fra i quali ad esempio: Nel caso in cui un Partecipante infranga il divieto di partecipazione a una competizione, stabilito ai sensi del presente Codice, il Partecipante sarà automaticamente escluso dalla competizione in questione e il periodo di inibizione precedentemente imposto riprenderà dal momento in cui si verifica la violazione.
- 5.6 Il Codice resterà in applicazione ai Partecipanti inibiti. Qualsiasi infrazione commessa durante un periodo di inibizione sarà considerata una violazione distinta e passibile di un ulteriore procedimento nei confronti del Partecipante.

Articolo 6 – Reintegrazione

- 6.1 Al termine del periodo di interdizione, il Partecipante, potrà riprendere automaticamente a competere nella disciplina sportiva in cui era stato sanzionato, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
- a) Abbia completato con successo qualsiasi programma educativo ufficiale sull'integrità imposto come sanzione dall'organo disciplinare dell'Organizzazione sportiva.
 - b) Abbia saldato per intero eventuali multe o ordini di pagamento relativi ai costi imposti nei suoi confronti secondo il presente Codice e stabiliti dall'organo disciplinare dell'Organizzazione sportiva competente.
 - c) Abbia accettato di sottoporsi a un monitoraggio ragionevole e proporzionato delle sue attività future in relazione alla disciplina sportiva (sport) in questione, come potrebbe essere ritenuto necessario dall'Organizzazione sportiva competente, considerando la natura e la gravità della violazione commessa.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina *n° 20*

in data 23 ottobre 2025

Delibera *n. 8*

Oggetto: Comma 7) CODICE SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI CONS

Articolo 6 - Riconoscimento reciproco e applicazione globale delle sanzioni

6.1 Fatto salvo il diritto al ricorso, qualsiasi decisione conforme al presente Codice da parte di qualsiasi altra Organizzazione sportiva sarà riconosciuta e rispettata dal CONS. Il Comitato Olimpico assicura la decisione sia comunicata e osservata da tutti i membri delle FSN/DSA e ASA.

Salvo il diritto di presentare ricorso, ogni decisione presa in conformità al presente Codice da qualsiasi altra Organizzazione sportiva sarà accettata e rispettata dal Comitato Olimpico Nazionale (CONS). Il CONS garantisce che tale decisione venga trasmessa e osservata da tutti i membri delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Associazioni Sportive Associate (ASA).

6.2 Il CONS riconoscerà e rispetterà ogni decisione adottata da qualsiasi altro Ente sportivo o tribunale di giurisdizione competente che non sia una Organizzazione sportiva ai sensi del presente Codice.

6.3 Le FSN/DSA sono tenute a comunicare prontamente il CONS e la competente Federazione Internazionale ogni decisione rilevante adottata

6.4 Il CONS, una volta venuto a conoscenza di una decisione rilevante adottata da una FSN/DSA, sarà tenuta a dare comunicazione all'Unità OM PMC.

Articolo 7 - Attuazione

7.1 In conformità con la Regola 1.4 della Carta Olimpica, tutte le Organizzazioni sportive sono vincolate da essa e si impegnano a rispettare il presente Codice. Il CONS, essendo assoggettato alla Carta Olimpica, riconosce e accetta di aderire al Codice

7.2 Il CONS si impegna ad attuare il presente Codice all'interno della propria giurisdizione, comprese le misure educative.

7.3 Il CONS e le FSN/DSA si impegnano ad attuare il Codice OM PMC all'interno della propria giurisdizione e competenza.

7.4 Il CONS e le FSN/DSA si impegnano a promuovere costantemente iniziative di sensibilizzazione, assicurando una corretta divulgazione e comprensione del Codice.

Articolo 8 – Disposizioni finali e transitorie

8.1 Entro trenta (30) giorni dall'approvazione del presente Codice, sarà reso operativo il servizio di segnalazione del CONS di cui all'art. 2.4.3

8.2 Le FSN/DSA hanno la facoltà di adottare il presente Codice integrandolo nei propri regolamenti federali, mediante la sua inclusione per riferimento entro sessanta (60) giorni dalla sua entrata in vigore.

8.3 Le FSN/DSA potranno comunque adottare in autonomia un Codice secondo le indicazioni della propria Federazione Internazionale di riferimento. In tal caso, il Codice federale dovrà essere inviato al CONS per la ratifica, ai sensi della Legge n. 149/2015.

8.4 Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 2026.



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 21

in data 23 ottobre 2025 Delibera n. 8

Oggetto: Comma 7) CODICE SULLA PREVENZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI CONS

Documenti di riferimento:

Il Codice del Movimento Olimpico per la Prevenzione della Manipolazione delle Competizioni (Codice OM PMC) è consultabile sul sito internet dell'IOC:

<https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Protecting-Clean-Athletes/Competition-manipulation/Code-Prevention-Manipulation-Competitions.pdf>

L'Unità del Movimento Olimpico per la Prevenzione della Manipolazione delle Competizioni del Movimento Olimpico ha sviluppato le "*Linee guida per la gestione delle sanzioni relative alla manipolazione delle competizioni da parte delle organizzazioni sportive*".

Queste sono ora consultabili al seguente link.

[Sanctioning-Guidelines-EN.pdf \(olympic.org\)](#)

Il **Relatore** analizza e illustra in sintesi i punti salienti del testo aggiornato del Codice, in particolare laddove ci si riferisce alla manipolazione degli eventi sportivi e delle difficoltà nel dimostrare irregolarità, suggerendo di basare le valutazioni su indizi piuttosto che su prove definitive, mantenendo l'equità come priorità. Il concetto di onere della prova viene esplorato, evidenziando che le Federazioni sportive potrebbero avere requisiti variabili in funzione delle regolamentazioni adottate dalle rispettive Federazioni internazionali. In questo caso è opportuno che la Federazione segua le direttive dell'organizzazione sportiva di riferimento.

Evidenzia, altresì, la necessità di attivare in tempi celeri un sistema di monitoraggio, simile al meccanismo introdotto per la Safeguarding Policy e che dovrà essere operativo dal 1° gennaio 2026, data in cui è stata prevista la formale adozione interpellando l'Esecutivo sulla figura operativa che dovrà smistare le eventuali segnalazioni pervenute dal sito.

Il **Relatore** è consapevole che il fenomeno e la casistica tra gli sportivi, in seguito agli accadimenti nell'ambito della FSGC, sono ora da considerarsi piuttosto marginali. Sollecita l'interrogativo qualora spetti alla figura del Garante, di cui al Codice Etico, seguire anche la Integrity policy nel caso specifico.

Il **Comitato Esecutivo** concorda con le osservazioni del Relatore, ma ritiene più opportuno che le eventuali segnalazioni siano seguite dalla Cancelleria del Tribunale Sportivo, organo propedeutico per l'invio agli organi di giustizia federali per le sanzioni del caso, con particolare attenzione alla responsabilità di ricezione, indirizzamento e alle tempistiche procedurali.

Rinvia al momento l'individuazione e nomina dell'Autorità del Codice Etico, proponendo la data di entrata in vigore di quest'ultimo al 28 febbraio 2026, dando modo di provvedere alla regolamentazione della selezione, nomina e piena attuazione del sistema di segnalazione in tempo utile per il prossimo Comitato Nazionale di fine anno. **[del. 8]**



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 22
in data 23 ottobre 2025 Delibera n. -

Oggetto: Comma 9) REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE E LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI IN GESTIONE AL CONS

Il **Presidente** apre il dibattito anticipando che il testo finale del Regolamento è a buon punto, sebbene non ancora pronto per il vaglio finale prima di avviare la discussione in sede del Consiglio Nazionale.

Propone, quindi, di posticipare la deliberazione alla prossima seduta del 27 ottobre p.v., occasione per l'approvazione della proposta di ripartizione dell'Ordinario 2025.

Il **Comitato Esecutivo** concorda e cede quindi la parola al Relatore per illustrare ai presenti le principali variazioni intervenute alla terza versione del testo, inclusi gli allegati.

Il **Segretario Generale** illustra i vari passaggi dell'articolato, analizzando alcuni dettagli e procedure per la gestione delegata degli impianti sportivi e delle palestre, soffermandosi su aspetti chiave di regolamentazione e organizzazione. Rende noto che sono state introdotte nuove definizioni relative ad attività sportive come allenamenti, corsi e manifestazioni, considerando le implicazioni che da esse derivano sia per aspetti economici e sia organizzativi.

Un richiamo particolare è dedicato al trattamento e quantificazione di eventuali sanzioni, tariffe e cauzioni, ponendo l'accento sull'importanza di aggregare queste informazioni in modo chiaro e in un unico allegato. Sono stati affrontati e meglio descritti i passaggi correlati alla sicurezza, tra cui il primo soccorso e altre misure necessarie a garantire un utilizzo corretto delle strutture sportive affidate in concessione d'uso anche temporaneo in occasione di particolari eventi.

Nel fare riferimento all'ufficio competente per l'assegnazione e concessione degli spazi, si evidenziano ora, in modo più chiaro, le responsabilità relative agli eventi e l'importanza di notificare tempestivamente eventuali rinunce agli spazi assegnati, pena l'applicazione di sanzioni.

Infine, si pone l'attenzione sul rispetto delle normative vigenti e sulla possibilità di assegnare gli impianti alle Federazioni sportive, sia per una gestione diretta che tramite contratti di concessione, specificando che le organizzazioni che si fanno carico delle strutture sportive, devono disporre di un'adeguata copertura assicurativa per eventuali danni causati nell'esercizio delle attività da loro svolte.

Termina l'illustrazione rendendo noto che il Regolamento è ancora oggetto di aggiornamento e revisione, e che rimane in attesa di ulteriori riferimenti da parte dell'Ufficio in merito a procedure vigenti che dovranno essere correttamente riportate nel testo, auspicando di poter disporre della versione finale, alla prossima seduta, in vista del Consiglio Nazionale della prossima settimana.

Il **Comitato Esecutivo** prende atto e il **Presidente** dichiara tolta la seduta, alle ore 22:45.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -